N. R.G. 972/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 972/2023 promossa da:

C **SPA** (C.F.), con il patrocinio degli avv.ti

ATTORE

Contro

E **SRL** (C.F.), difeso dagli avv.ti

V **SRL** (C.F.), difeso dagli avv.ti PAOLO DAL SOGLIO e GIUSEPPE LUPI

CONVENUTI

P (C.F.), con il patrocinio degli avv.ti

A (C.F.), con il patrocinio degli avv.ti

TERZI CHIAMATI

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d2953d7ab817ec3ccfb737d435

CONCLUSIONI

C SPA:

Nel merito, accertare e dichiarare il grave inadempimento di E Srl (già Z Srl), consistito nella consegna di beni non conformi alle specifiche tecniche del committente finale, nell'ambito del rapporto di sub-fornitura intervenuto con C Spa avente ad oggetto cappelli di ghisa da installare su basamenti destinati ad essere incorporati dal committente H nel motore .

Per l'effetto, condannare E Srl (già Z Srl) e V SRL (già O Srl), in solido tra loro (quest'ultima in virtù di quanto sopra esposto in „Diritto" sub III che qui deve intendersi riproposto e trascritto), al risarcimento di ogni danno subito dall'attrice C Spa per effetto del gravissimo inadempimento contrattuale descritto in premessa, che si prospetta nella misura complessiva di euro 32.812.545,69, di cui euro 6.412.545,69 a titolo di danno emergente (di cui euro 61.850,27 a titolo di restituzione del prezzo ed euro 6.350.695,42 quale danno risarcito al committente), euro 17.600.000,00 a titolo di lucro cessante ed euro 8.800.000,00 a titolo di danno all'immagine e alla reputazione commerciale, il tutto come specificato e determinato nel presente atto, o nei diversi importi che il Tribunale accerterà anche in via equitativa, con ogni riserva di meglio precisare e modificare/integrare nei termini di legge.

Il tutto oltre interessi moratori decorrenti dalla causazione dell'evento al soddisfo e rivalutazione monetaria.

In via gradata, laddove non si ritenesse sussistente una responsabilità solidale ex art. 2560 c.c. della V SRL (già O Srl), revocare ex art. 2901 c.c. il conferimento d'azienda effettuato da Z Srl (oggi E Srl) in favore di O Srl (oggi V Srl) con atto del 17/9/2019 per notaio R (Rep. n. 36189, Racc. n. 19150), dichiarandolo inefficace nei confronti della società attrice C Spa e ordinando, ex art. 2655 c.c., l'annotazione della sentenza di revoca a margine della trascrizione e iscrizione dell'atto per notar sopra individuato.

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d2953d7ab817ec3ccfb737d435

Con condanna di E Srl (già Z Srl) e V SRL (già O Srl), in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione, nonché di quelle relative al giudizio di ATP già pendente dinanzi al Tribunale di Padova RG 2842/2020.

Condannare E Srl (già Z Srl) e V SRL (già O Srl), in solido tra loro, alla restituzione in favore di C Spa dei costi anticipati per la perizia espletata nell'ambito del procedimento per ATP già pendente dinanzi al Tribunale di Padova RG 2842/2020.

In via istruttoria come da memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c..

E SRL:

In via principale:

- rigettare tutte le domande *ex adverso* formulate in quanto infondate, per tutte le ragioni di fatto e di diritto dedotte in atti;

In via subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande svolte dall'attrice, condannare le terze chiamate A e P , la prima nei limiti di polizza e la seconda integralmente, a manlevare e tenere indenne E s.r.l. da qualsiasi esborso in relazione alle domande svolte dall'attrice, incluse le spese legali sostenute per resistere all'azione, anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 1917 c.c.;

In ogni caso:

- spese e compensi di causa integralmente rifusi, incluse le spese legali e di CTP sostenute da E s.r.l. nel procedimento per consulenza tecnica preventiva *ante causam* inscritto al n. 2842/2020 R.G. del Tribunale di Padova e nel procedimento per sequestro conservativo svoltosi in corso di causa;

In via istruttoria:

- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1) Vero che quando, nel mese di maggio 2018, iniziarono i primi contatti tra C s.p.a. e Z s.r.l., quest'ultima informò la C s.p.a. di essere attrezzata per la fusione solo di pezzi di peso superiore ai 15/20 kg?

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d2953d7ab817ec3ccfb737d435

2) Vero che quando, nel mese di maggio 2018, Z s.r.l. sottopose a C s.p.a. una prima offerta di acquisto di cappelli in ghisa, che Le si rammostra (doc. 7 di parte attrice), la fonderia padovana fece presente a C s.p.a. che ne avrebbe affidato la produzione alla fonderia bosniaca P ?

3) Vero che, nel mese di luglio 2018, venne organizzata una visita del sig. e del sig. di C s.p.a., presso lo stabilimento produttivo di Sarajevo della fonderia P ?

4) Vero che C s.p.a. chiese a Z s.r.l. di far spedire direttamente presso che gli stabilimenti di dell'attrice il primo kit campione di cappelli di ghisa prodotto da P agli inizi del mese di luglio 2018?

5) Vero che P consegnò il primo kit campione di cappelli di ghisa presso gli stabilimenti di di C s.p.a. il 20.07.2018, come da e-mail che Le si rammostra (cfr. doc. 2)?

6) Vero che i cappelli, di cui all'ordine n. 180758 del 20.11.2018, furono consegnati da Z s.r.l. a C s.p.a. nel mese di dicembre 2018, come da DDT che Le si rammostrano (cfr. docc. 10 e 11)?

7) Vero che, nel periodo da ottobre 2018 a gennaio 2019, C s.p.a. riferiva a Z s.r.l. di avere necessità di iniziare subito le lavorazioni dei cappelli grezzi prodotti da P ?

8) Vero che, nel periodo da ottobre 2018 a gennaio 2019, C s.p.a. chiedeva a Z s.r.l. di spedire subito presso gli stabilimenti di i cappelli grezzi ricevuti dalla fonderia P ?

9) Vero che, a partire dal mese di febbraio 2019, Z s.r.l. spediva a C s.p.a. i cappelli prodotti da P solo dopo aver eseguito con esito positivo dei test a campione sui cappelli anzidetti?

10) Vero che la fonderia P inviava a Z s.r.l., per ogni fornitura di cappelli di ghisa destinati a C s.p.a., i risultati positivi dei test eseguiti a campione sui cappelli anzidetti?

11) Vero che il sig. teneva i rapporti con P per conto di C s.p.a.?

12) Vero che i codici da stampigliare sui cappelli di Ghisa fusi da P venivano indicati da C s.p.a.?

13) Vero che, in data 20.02.2019, la sig.ra ha ricevuto da l'e-mail che Le si rammostra (doc. 44)?

Si indicano come testimoni, sia a prova diretta sui capitoli anzidetti sia a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, il sig.

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d2953d7ab817ec3ccfb737d435

, la sig.ra

e il sig. .

V SRL:

1) Ribadito il difetto di titolarità passiva in capo alla convenuta, dichiararsi inammissibile o rigettarsi ogni domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto.

2) In subordine, anche in applicazione delle condizioni generali di contratto delle fonderie europee, ridursi la condanna all'importo di € 51.386,40 (prezzo dei getti contestati) o al diverso importo di giustizia.

3) In denegata ipotesi di soccombenza, anche parziale, della convenuta, accertarsi e dichiararsi obbligate, in via solidale o parziaria, A , e P a tenere indenne V s.r.l. di qualsiasi costo e per l'effetto pronunciarsi:

- quanto all'assicuratore, la condanna alla rifusione dei costi posti a carico di V s.r.l., comprensivi degli accessori, dei compensi e degli esborsi sia di difesa sia di consulenza tecnica, anche per le fasi di istruzione preventiva e di sequestro conservativo, al netto della franchigia di polizza;
- quanto a P . la condanna in via di rivalsa o di regresso a favore di V s.r.l. per capitale, interessi e spese, previo ogni necessario accertamento in ordine alla colpa e alle conseguenze derivate.

4) Vittoria di spese e compensi per tutti i procedimenti e le fasi, ivi compresi la consulenza tecnica preventiva R.G. 2842/2020 e il sequestro conservativo rigettato in corso di causa, oltre 15% rimb. forf. e accessori.

5) **In via istruttoria**, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1) vero che a partire dal 2018 V s.p.a. trattava con ` e con , quest'ultima rappresentata dal sig. , l'acquisto della proprietà della fonderia di che allora era di proprietà di Z s.r.l.;

2) vero che le trattative per l'acquisto della suddetta fonderia erano condotte dall'ing. con l'ausilio dei professionisti di , in particolare i dottori e ;

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d2953d7ab817ec3ccfb737d435

3) vero che il prezzo per l'acquisto della proprietà dell'intero capitale sociale di O s.r.l., conferitaria dell'azienda, era calcolato senza alcuna incidenza di possibili debiti per pretese di C s.p.a., pretese ignote alla compratrice V s.p.a. e ai professionisti di ;

4) vero che alla data del 17.09.2019, di cui al doc. n. 2 che si rammostra, il dott. operava quale avvocato in .

Si indicano a testi, da sentire sia a prova diretta sia a prova contraria sui capitoli avversari che fossero ammessi, i sigg. , dott. , dott. , dott. .

:

In via preliminare: ribadita e reiterata l'eccezione di prescrizione dei diritti da chiunque fatti valere nei confronti di P , dichiararsi la prescrizione degli stessi.

In via principale e nel merito: rigettarsi ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti di P siccome infondata. Spese di lite rifuse.

In via istruttoria: come da III° memoria ex art. 183 c.p.c. e da conseguenti note di udienza 12.9.2024

A :

In via principale:

- rigettare le domande di C S.p.A., per uno o più dei motivi indicati in narrativa e, per l'effetto ed in ogni caso, dichiarare assorbita e/o rigettare la domanda di manleva e garanzia avanzata da E S.r.l. e/o da V S.r.l., nei confronti di A ;

In via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata nei confronti di E S.r.l. e/o V S.r.l., rigettare la domanda di manleva e garanzia avanzata nei confronti di A per uno o più dei motivi esposti in narrativa;

In via ulteriormente subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata nei confronti di E S.r.l. e/o di V , escludere in ogni caso il risarcimento per i danni causati da

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d2953d7ab817ec3ccfb737d435

C S.p.A. o, in ogni caso, diminuire il risarcimento del danno in ragione del concorso colposo dell'attrice nella causazione dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., e comunque accogliere la domanda avanzata da solo limitatamente al danno immediato e diretto e nei limiti della quota di responsabilità eventualmente ascrivibile a E S.r.l.;

In via di estremo subordine:

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata nei confronti di E S.r.l. e/o di V e di accertamento dell'operatività della Polizza, dichiarare l'obbligo indennitario di A , subordinatamente alle condizioni, limitazioni ed esclusioni tutte di cui alla Polizza ed entro i limiti di indennizzo indicati - in via alternativa e non cumulativa - nel seguito:
- Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000 (cinquemila/00) per sinistro (danni al prodotto finito);
- Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000 (diecimila/00) per sinistro (ritiro prodotti di terzi);
- Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 50.000,00 per sinistro.

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d2953d7ab817ec3ccfb7376435

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. C Spa (di seguito per brevità C) – premesso di essere sin dal 2006 la principale fornitrice italiana di basamenti per il motore per il gruppo industriale (di seguito per brevità H), di aver sottoscritto un contratto di subfornitura nel maggio 2018 con Z Srl (odierna E Srl) per i cappelli di ghisa, componente necessaria dei suddetti basamenti, in sostituzione della precedente fornitrice cinese, di aver ricevuto dalla committente, a partire da maggio 2019, segnalazioni, a loro volta provenienti da clienti, di rotture dei motori, derivanti, alla luce delle verifiche tecniche eseguite, dalla non conformità dei predetti cappelli di ghisa, aventi una resistenza a rottura inferiore alle specifiche richieste della committente finale, di aver subito denunciato la circostanza alla subcommittente, di aver quindi eseguito un sopralluogo presso la fonderia bosniaca, dalla quale a sua volta Z si era approvvigionata, nel corso del quale emergevano criticità nei cappelli di ghisa, di aver promosso un accertamento tecnico preventivo, R.G. 2842/2020, che riscontrava i difetti dei cappelli, senza tuttavia risalire con certezza alla fonderia che li aveva prodotti, di aver sottoscritto in data 4.12.2020 una transazione con la committente in ragione dei difetti dei cappelli di ghisa - ha convenuto in giudizio E Srl (già Z Srl) e V Srl (già O Srl), newco cui era stata conferita nel settembre 2019 l'azienda da E Srl, formulando in via preliminare istanza di sequestro conservativo – da emettersi con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza – del patrimonio sociale e dei beni immobili e mobili di E Srl e di V Srl fino alla concorrenza di € 30.000.000,00; nel merito, chiedendo l'accertamento del grave inadempimento di E Srl e la risoluzione del contratto di subfornitura del maggio 2018, configurandosi un *aliud pro alio* o comunque la mancanza di qualità ex art. 1497 c.c. e la condanna al risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c., quantificati in € 32.812.545,69 (di cui € 61.850,27 a titolo di restituzione del prezzo della fornitura, € 6.305.695,42 quale danno risarcito alla committente in virtù di transazione del 4.12.2020, € 17.600.000,00 a titolo di lucro cessante ed € 8.800.000,00 a titolo di danno all'immagine e alla reputazione commerciale) in solido con V Srl ex art. 2560 c.c.; in via subordinata, laddove non ritenuta sussistente una responsabilità solidale di V Srl, la revoca ex art. 2901 c.c. del conferimento

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4d279d2953d7ab817ec3ccfb737d435

d'azienda effettuato il 17.09.2019 da Z Srl (oggi E Srl) in favore di O Srl (oggi V Srl) per la natura fraudolenta e preordinata dell'operazione.

1.1 Fissata udienza per la discussione in contraddittorio del ricorso cautelare, si sono costituite con memoria E Srl e V Srl, contestando la prima *fumus* e *periculum in mora* e la seconda invocando altresì il proprio difetto di titolarità passiva; con ordinanza del 19.03.2023 è stato rigettato il ricorso ritenendo incerta, con riferimento al *fumus boni iuris,* la determinazione delle pretese restitutorie e risarcitorie e, in ogni caso, non sussistente *il periculum in mora.*

1.2 Si è quindi costituita nel procedimento di cognizione E Srl chiedendo, in via preliminare, il differimento della prima udienza e l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa A e della fonderia P , per essere da queste manlevata/tenuta indenne da qualsiasi esborso in relazione alle domande svolte dall'attrice, nella denegata ipotesi di condanna.

Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande, deducendo l'assenza di prova che i cappelli risultati viziati appartenessero al lotto fornito dall'allora Z Srl; eccependo la prescrizione delle pretese, da ricondursi a plurimi rapporti di compravendita, successive di oltre un anno alla consegna dei cappelli; contestando in ogni caso l'imputabilità, ex artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., e la quantificazione dei danni richiesti, sia per il prezzo della fornitura (inferiore e già ridotto per via della nota di credito n. 1920947 del 19.09.2019), sia per la transazione con il gruppo H , non chiaramente e integralmente riconducibile ai soli fatti di causa, sia per il lucro cessante e il danno all'immagine, non dimostrati e smentiti dai risultati di bilancio dedotti in giudizio.

In merito all'operazione societaria posta in essere con V Srl e alla natura solidale dell'obbligazione, ha contestato la natura fraudolenta dell'operazione, avviata nel 2018, in periodo antecedente alla prima lettera di contestazione della committente; rilevato comunque l'assenza di iniziative di tutela da parte dell'attrice, nonostante fosse a conoscenza dell'operazione societaria quantomeno dal marzo 2020 e la presenza di utili non distribuiti per € 1.000.000,00, a escludere ogni intento fraudolento.

1.3 Si è costituita nel procedimento di cognizione anche V Srl chiedendo parimenti, in via preliminare, il differimento dell'udienza e l'autorizzazione alla chiamata in causa di A e di P , al fine di ottenere, in caso di soccombenza, nei confronti della prima, la condanna alla rifusione

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d2953d7ab817ec3ccfb737d435

dei costi di difesa e di consulenza tecnica (anche per le fasi di istruzione preventiva e di sequestro conservativo); nei confronti della seconda, la condanna, in via di rivalsa o di regresso, a favore della convenuta per tutto quanto eventualmente fosse condannata a pagare all'attrice per capitale, interessi e spese.

V Srl, in principalità, ha eccepito il proprio difetto di titolarità passiva contestando la natura fraudolenta del trasferimento d'azienda e comunque l'insussistenza dei presupposti ai fini della responsabilità di cui all'art. 2560 c.c., non risultando il credito oggetto di causa dalle scritture contabili obbligatorie di Z Srl; nel merito ha svolto difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle della convenuta E Srl e, in subordine, ha chiesto – anche in applicazione delle Condizioni Generali di Contratto delle Fonderie Europee richiamate dall'offerta n. 44 del 14.05.2018 avanzata da F Srl e accettata dall'attrice – ridursi la condanna a € 51.386,40 (prezzo dei getti contestati) o al diverso importo ritenuto di giustizia.

1.4 Autorizzate le chiamate con provvedimento del 9.5.2023, si è costituita P (di seguito per brevità P) eccependo, in via pregiudiziale di rito, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice bosniaco, attesa la dichiarata assenza di qualsiasi rapporto contrattuale con le chiamanti; in via preliminare, la prescrizione della pretesa risarcitoria; in via principale e nel merito il rigetto di ogni e qualsiasi domanda, riportandosi alle difese di E Srl e V Srl e contestando la conformità all'originale nonché disconoscendo la sottoscrizione e la data apposte al doc. 14 attoreo.

1.5 Si è infine costituita A (di seguito per brevità A) associandosi alle difese delle chiamanti; nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea ha chiesto, in via subordinata, il rigetto della domanda di manleva e garanzia, contestando l'operatività della polizza e, in via di ulteriore subordine, l'esclusione o la riduzione del risarcimento per i danni in ragione del concorso colposo dell'attrice nella causazione dello stesso ex art. 1227 c.c. e, comunque, l'accoglimento della domanda avanzata limitatamente al danno immediato e diretto e nei limiti della quota di responsabilità eventualmente ascrivibile a E S.r.l.; in via di estremo subordine, il riconoscimento dell'obbligo indennitario subordinatamente alle condizioni, limitazioni ed esclusioni tutte di cui alla Polizza ed entro i limiti di indennizzo ivi indicati.

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d29553d7ab817ec3ccfb7374435

1.6 Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, rigettate le istanze istruttorie con ordinanza del 28.10.2024, giunge in decisione allo stato degli atti.

2. La domanda attorea è infondata e va rigettata, non essendo stata raggiunta piena prova dell'invocata responsabilità di E e non sussistendo, in ogni caso, quella solidale di V ; infondata, altresì, la revocatoria, per difetto dei relativi presupposti.

Va confermato, vista la riproposizione in sede di conclusioni, il rigetto delle istanze di prova orale formulate da parte attrice, in parte irrilevanti (da 1 a 18, 20, 22, 39, 40, 58, 59, 62), in parte superflue, laddove funzionali a confermare elementi già risultanti dai documenti di causa o circostanze non contestate (19, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 37, 38, 42, 43, 53, 54, 60) e anche in parte inammissibili laddove richiedono interpretazioni (36) o sono formulati genericamente, senza specificazione delle date e dei soggetti coinvolti (22, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 44, 45, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 61) o riguardano circostanze non dedotte tempestivamente (41, 43, 46, 47, 48 e 49).

2.1 Preliminarmente si prende atto che P , nella nota di precisazione delle conclusioni e negli scritti difensivi conclusivi, non ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione.

In ogni caso l'eccezione è infondata, trattandosi di controversia di natura esclusivamente contrattuale (unico titolo speso dalle chiamanti per fondare l'eventuale condanna di P in via di regresso), alla luce dell'art. 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles, ratificata dall'Italia con legge 21.06.1971, n. 804, poi resa di generale applicazione, anche nei confronti dei convenuti non domiciliati nel territorio di uno Stato contraente, dall'art. 3, comma 2, legge 31.05.1995, n. 218.

In virtù di tale disposizione la chiamata in garanzia giustifica il processo davanti al giudice italiano anche nei casi in cui lo straniero, terzo chiamato, abbia domicilio in uno Stato non aderente alla Convenzione (Cass. SS. UU. n. 503 del 2002).

2.2 Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da tutti i convenuti e anche dalla terza chiamata P , invocando la disciplina della compravendita o della somministrazione e i termini previsti dall'art. 1495 c.c., applicabili anche alla somministrazione in virtù del rinvio di cui all'art. 1570 c.c...

A prescindere dalla riconducibilità del rapporto in questione alla subfornitura - questione comunque non risolutiva visto che la relativa disciplina nulla prevede di specifico in punto responsabilità e prescrizione,

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d2953d7ab817ec3ccfb737d435

rendendo quindi necessario l'applicazione della disciplina codicistica del contratto ritenuto assimilabile - la tesi non può essere accolta, in quanto parte attrice ha invocato, sulla scorta delle risultanze tecniche dell'atp, la risoluzione del contratto ravvisando un *aliud pro alio*, che, per pacifica giurisprudenza, è azione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c..

Si veda tra le più recenti Cass. ord. 26897 del 2023 ove si legge "*Secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass., sez. 2, 19/12/2013, n. 28419; Cass., sez. 1. 05/02/2016, n. 2313; Cass., sez. 2, 18/05/2011, n. 10916; Cass., sez. 2, 11/11/2008, n. 26953; Cass., sez. 2, 04/05/2005, n. 9227; Cass., sez. 2, 25/09/2002, n. 13925; Cass., sez. 2, 23/03/1999, n. 2712) vizi redibitori e mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 cod. civ., si distinguono dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio, che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cod. civ. Si verte, invero, in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse od essenziali quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo nell'ambito del medesimo genus, consista, nell'un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene e, nell'altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species rispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus; si verte, per contro, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (in senso conforme, Cass., sez. 2, 23/03/2017, n. 7557; Cass., sez. 2, 14/10/2021, n. 28069), risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto ed insuscettibile di fornire l'utilità richiesta*".

Nel caso in esame il ctu in sede di atp (doc. 22 att.) ha concluso che "*le ghise con cui sono stati realizzati i cappelli esaminati dallo scrivente CTU, e montati sui motori della C. S.p.A., sono di una qualità metallurgica inadatta (troppo debole) a resistere alle sollecitazioni che si sviluppano durante il*

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d29553d7ab817ec3ccfb7377d435

funzionamento dei perni di banco motori su cui i cappelli sono montati".

Sulle conclusioni tecniche del ctu, anche in punto non utilizzabilità dei cappelli viziati, non vi sono state contestazioni (e a conferma si veda l'emissione di nota di credito doc. 14 E per i 12.730 pezzi riscontrati non conformi dalle parti prima dell'introduzione del giudizio).

Se ne ricava, quindi, quella totale inidoneità degli stessi a svolgere la funzione economica dedotta in contratto e a fornire l'utilità richiesta che costituisce presupposto fondante la domanda di risoluzione per *aliud pro alio*.

Ne consegue che nessuna prescrizione, vista la consegna nel 2018 e il termine decennale applicabile, è ancora maturata.

2.3 Ciò premesso e venendo al merito, è necessaria una breve sintesi dei fatti.

Nel 2018 C , fornitrice italiana di basamenti per il motore per il gruppo industriale ora H , si è rivolta per la fornitura di uno specifico componente del basamento motore detto "cappello di ghisa" a Z Srl (oggi E).

Z ha formulato in data 14.5.2018 la propria offerta, la n. 44 (doc. 7 att.), avente a oggetto cappelli di banco e di testa grezzi realizzati con ghisa GH190, come da prescrizioni tecniche fornite da C (doc. 6 att.); successivamente ha consegnato il 24.7.2018 i primi cappelli (doc. 9 E).

Avviato quindi il rapporto tra le parti, C in data 20.11.2018 ha effettuato l'ordine oggetto della presente causa, il n. 180758 (cfr. doc. 9 att.), per un totale di 4000 kit di cappelli di ghisa grezzi, composti ciascuno da un cappello testa e quattro cappelli banco, per un totale complessivo di 20.000 cappelli e un costo di € 51.386,40, Iva inclusa.

Per tali pezzi a sua volta Z si è appoggiata alla fonderia bosniaca di proprietà della terza chiamata P .

I cappelli oggetto della fornitura contestata sono stati consegnati in tre tranche: in data 23 novembre 2018 n. 3.776 cappelli di banco e n. 944 cappelli di testa (doc. 1 att. seconda memoria); in data 07.12.2018 n. 5.467 cappelli di banco e n. 1.367 cappelli di testa (doc. 10 E); infine, in data 18.12.2018 n. 6.757 cappelli di banco e n.1.689 cappelli di testa (doc. 11 E).

Durante le verifiche e la lavorazione dei cappelli oggetto di causa C ha riscontrato in alcuni pezzi una elevata porosità, denunciando tale circostanza con l'e-mail del 12.12.2018 all'allora Z e a P

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d2953d7ab817ec3ccfb7376435

(doc. 12 E).

Le analisi chimiche effettuate a campione dall'attrice sui cappelli oggetto di causa hanno evidenziato inoltre un deterioramento dei valori di durezza rispetto a quelli riscontrati sui campioni forniti nel mese di luglio 2018, anch'esso denunciato a Z e P con e-mail del 28.01.2019 (doc. 13 E).

Dei 20.000 cappelli dell'ordine oggetto di causa 12.730 pezzi (di cui n. 11.000 cappelli banco e n. 1.730 cappelli testa) sono stati quindi considerati non utilizzabili ed è stata emessa, sull'accordo delle parti, nota di accredito n. 1920947 del 19.9.2019 con la seguente dicitura "*per materiale difettoso da voi rottamato come rif. Vostro formulario XBFR del 30.7.2019 come da accordi*".

In virtù di tale nota Z s.r.l. ha rimborsato all'attrice, relativamente all'ordine n. 000180758 del 20.11.2018, di cui alla fattura n. 1821340 del 19.12.2018 (cfr. docc. 9 e 10 att.), l'importo di € 26.866,50 (23.320,00 + 3.546,50), oltre Iva (doc. 14 E).

Nelle more, nel maggio 2019 C ha comunicato a Z di aver ricevuto dalla committente H la segnalazione di rottura di 5 motori ed è stato quindi organizzato l'11 e 12 giugno 2019 un sopralluogo presso la fonderia serba (e-mail doc. 11, 12, 13 att.), cui ha fatto seguito un ulteriore incontro nell'agosto del 2019 che ha portato all'adozione di una serie di correttivi tecnici.

Nel novembre 2019 H ha formalmente contestato la non conformità dei basamenti motore per le proprietà meccaniche della ghisa, lamentando una resistenza alla rottura inferiore alle specifiche (doc. 16 att.); H ha precisato che il lotto di cappelli "a rischio" è stato utilizzato per una produzione stimata di 6.000 basamenti lavorati fra fine novembre 2018 e inizio febbraio 2019.

Ha fatto seguito la richiesta danni all'odierna convenuta (pec 11.3.2020 doc. 14 allegato al ricorso per ATP) e l'introduzione del procedimento per ATP Rg 2842/2020 (doc. 21 att.).

Tra H l'attrice è poi intervenuta una transazione datata 4.12.2020 (doc. 23 att).

Le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo, svoltosi analizzando 8 cappelli marchiati ACL 78984 7C081, sono state le seguenti:

1) le ghise con cui sono stati realizzati i cappelli esaminati dallo scrivente CTU, e montati sui motori della C S.p.A., sono di una qualità metallurgica inadatta (troppo debole) a resistere alle sollecitazioni che si sviluppano durante il funzionamento dei perni di banco motori su cui i cappelli sono montati; tale affermazione, strettamente valida per i cappelli analizzati, è ragionevolmente estensibile a

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d2953d7ab817ec3ccfb737d435

tutta la fornitura che comprendeva anche questi ultimi;

2) circa la valutazione del danno il costo per il ripristino a regola d'arte dei motori ammalorati è stimabile in 6'608 € per ciascun motore;

3) dalla documentazione in atti e dai risultati delle analisi sperimentali eseguite sui cappelli non è stato possibile risalire con certezza alla fonderia che li ha prodotti; infatti, la tracciabilità documentale è incompleta e mancano, altresì, i campioni di ghisa da usare come sicuro riferimento per un esame comparativo affidabile" (doc. 22 att.).

Nessun accordo è successivamente intervenuto tra le parti, da cui l'introduzione del presente giudizio.

2.4 Così ricostruiti in sintesi i fatti, la contestazione di C oggetto di causa riguarda, tra tutte le forniture intercorse con E , esclusivamente i cappelli di ghisa forniti in virtù dell'ordine n. 180758 del 20.11.2018.

Solo con riferimento a detta fornitura l'attrice lamenta la difettosità dei pezzi che poi ha determinato le contestazioni della committente principale.

In sede di decisione sul sequestro preventivo la scrivente aveva ritenuto sussistente una prova indiziaria della corrispondenza tra i cappelli riscontrati difettosi dal ctu e quelli oggetto dell'ordine n. 180758, valorizzando sia la non contestata presenza di difetti analoghi in parte dei prodotti forniti con tale ordine, sia le missive di di H .

All'esito del giudizio, rivalutato il complessivo materiale probatorio alla luce delle successive allegazioni delle parti, si ritiene non raggiunta una prova sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda.

Deve innanzitutto ribadirsi che le indagini e verifiche del ctu, sia sui documenti, sia tramite analisi sperimentali, non hanno consentito di stabilire la fonderia di provenienza dei pezzi forniti da C per l'indagine peritale.

Le conclusioni del ctu non sono in state in alcun modo contestate dalle parti nel presente giudizio.

In sede di decisione sul sequestro preventivo era stato osservato che non era dato sapere se i documenti offerti in sede di atp corrispondessero integralmente a quelli prodotti nel presente giudizio.

Parte attrice nulla ha precisato al riguardo negli scritti successivi, in particolare non ha allegato di aver prodotto documenti diversi da quelli già offerti in sede di ctu, né ha allegato, in genere, che ci fossero dei documenti in grado di stabilire con certezza la riconducibilità dei pezzi difettosi alla fornitura oggetto di

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d2953d7ab817ec3ccfb737d435

causa.

In secondo luogo, costituisce fatto non contestato che dei 20.000 pezzi oggetto dell'ordine n. 180758 12.730 pezzi sono stati trovati difettosi e scartati.

Ne consegue che il numero massimo di cappelli di ghisa della fornitura che astrattamente avrebbero potuto essere utilizzati da C ammonta a 7.270 pezzi.

Anzi, negli scritti conclusivi C sostiene che i pezzi difettosi montati nei motori sarebbero solo i 4.720 della prima consegna di novembre 2018.

Nella missiva del 13.6.2019 proveniente dall'ing. di H (doc. 11 C e doc. 13 E) si legge però che i pezzi trovati rotti nei motori sono in numero di 19.985, marcati, come datario, 07C081 e sono stati fusi il 18.11.2018.

La conferma che il numero di cappelli incriminati e all'origine del contenzioso con la committente finale H fosse ben superiore ai 7.270 o 4.720 pezzi della fornitura oggetto di causa è data dalla missiva con la quale H il 7.11.2019 ha contestato formalmente la non conformità dei basamenti motore equipaggiati con cappelli di banco forniti da C (doc. 16 att.).

Ivi si legge che "*in base alle informazioni ricevute da C il lotto di cappelli di banco a rischio è stato utilizzato per la produzione di una quantità di basamenti stimati da C in circa 6.000 unità (lavorati fra fine novembre 2018 e inizio febbraio 2019) dei quali C ha fornito a le matricole identificative*".

Considerato che per ogni basamento è necessario un kit di 5 cappelli di ghisa, ne deriva che i cappelli difettosi o comunque a rischio dovevano essere 30.000.

Già solo tali dati portano a escludere che all'origine delle rotture dei motori potessero esserci o, quantomeno, esserci <u>solo</u> i cappelli forniti da E con l'ordine n. 180758.

Il numero totale di pezzi forniti era di 20.000 e di questi 12.730 sono stati scartati perché difettosi e quindi non utilizzati da C .

E se viceversa fossero stati comunque utilizzati da C nonostante la consapevolezza del difetto, comunque, non vi sarebbe responsabilità di E , operando la condotta di C come fattore interruttivo del nesso causale, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (e sempre nella missiva citata del 7.11.2019 contesta a C proprio di non aver saputo intercettare le anomalie dei cappelli al momento dei controlli

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d2953d7ab817ec3ccfb7377d435

di sua competenza).

E comunque i pezzi sarebbero inferiori ai complessivi contestati.

In terzo luogo, sempre nella missiva dell'ing. del 13.6.2019, vi è una tabella che riporta, con riferimento ai 19.985 pezzi rotti, il codice identificativo ACL 78984/78985, ovvero quello presente sui cappelli consegnati da C al ctu per le indagini peritali.

Erroneamente in sede di sequestro si è detto che detta tabella faceva riferimento ai pezzi esaminati nella fonderia serba nel giugno 2019.

In realtà la missiva parla di pezzi trovati rotti e chi li ha trovati rotti è stata la committente finale.

Non c'è prova che cappelli con il codice identificativo ACL 78984/78985 fossero presenti nella fonderia serba o fossero stati forniti da E .

I prodotti di E avevano infatti, per specifica indicazione di H , il codice ZP 78984/78985, successivamente modificato, sempre su richiesta di H , in ZP 46121/46122, dove ZP stava per Z -P .

Né C ha fornito una possibile spiegazione alla presenza di tale codice ACL nei pezzi forniti da E .

Conclusivamente, alla luce di tutti gli elementi sopra indicati non può ritenersi raggiunta la prova che i pezzi difettosi esaminati dal ctu fossero parte della fornitura n. 180758 oggetto di causa.

3. Difettando la prova che pezzi forniti da E in virtù dell'ordine n. 180758 siano alla base delle rotture denunciate da H , mancando l'an della responsabilità di E risulta assorbito l'esame della domanda volta ad accertare la sussistenza della responsabilità solidale di V e della revocatoria svolta solo in via subordinata, così come della pretesa risarcitoria.

Parimenti assorbito l'esame delle domande di manleva e regresso.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'attrice e in favore delle convenute e delle terze chiamate, non potendosi le chiamate considerarsi manifestamente infondate o palesemente arbitrarie ed avendo altresì C esteso espressamente la domanda nei confronti di P (Cass. ord. 6144 del 2024 tra le tante "*In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente*

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d2953d7ab817ec3ccfb737d435

arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato").

Per la terza chiamata A la liquidazione è in conformità alla nota depositata.

Per le altre parti lo scaglione è individuato in base alla domanda, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per istruttoria, vista la decisione allo stato degli atti, e minimi per quella decisionale, vista la ripetizione degli argomenti difensivi e aumento del 30% per la difesa contro più parti.

Per V e E , che hanno chiesto anche la liquidazione dei compensi per l'ATP e per la fase cautelare, si riconoscono i valori medi per l'ATP per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, per il cautelare ai minimi le fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerata l'identità delle questioni trattate, sempre con aumento del 30% per la pluralità di parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta le domande attoree tutte.

Condanna parte attrice a rimborsare ai convenuti e terzi chiamati le spese di lite, che si liquidano per E Srl in € 1.713,00 per spese, € 170.507,00 per onorari, per V Srl in € 170.507,00 per onorari ed € 7.923,46 per spese, per P in € 90.442,00 per onorari e per A in € 34.600,00

per onorari, per tutti oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.

Padova, 22 maggio 2025

La Giudice

dott.ssa Caterina Zambotto

Firmato Da: CATERINA ZAMBOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4df279d2953d7ab817ec3ccfb737d435